

*Dott. Stefano Ferrante
Dott. Rodolfo Molettieri
Dott. Christian Borgonovo*

*Dott.ssa Daniela Iannucci
Dott. Onofrio Costabile
Dott. Antonio Tuccillo
Dott. Paride Saccoia
Dott. Mario Aprea*

Prot. 11/2023

AI SIGNORI CLIENTI

Napoli, 18.12.2023

CIRCOLARE INFORMATIVA

MESE DI DICEMBRE

PARTE PRIMA

PRINCIPALI NOVITA' E ADEMPIMENTI

Acconto Iva

Il **prossimo 27 dicembre** scade il termine per il versamento dell'acconto IVA dovuto per l'anno 2023. La misura dell'acconto è pari all'88% del debito relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (sistema storico). In alternativa, qualora il contribuente preveda una maggiore convenienza, è possibile scegliere tra due diversi metodi: sistema previsionale (versando l'88% dell'iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se contribuente mensile o del quarto trimestre, se il contribuente è trimestrale) o, sistema analitico versando il 100% della liquidazione straordinaria al 20 dicembre.

Nell'ambito di queste tre opzioni il contribuente è libero di scegliere quella più favorevole.

Tuttavia, in caso di errata valutazione rispetto al metodo storico, occorrerà poi versare la differenza dovuta, maggiorata di sanzioni ed interessi.

Omesso versamento IVA, ritenute e contributi previdenziali oltre soglia

Si ricorda ai Sig.ri clienti che il 28 dicembre p.v., rappresenta l'ultima data utile per poter sanare il mancato versamento dell'Iva dichiarata per l'anno precedente, senza superare le soglie penali. Nello specifico: entro il 28/12/23 occorre saldare il debito Iva risultante dal mod. IVA 2023 – anno

d'imposta 2022. Se il contribuente non provvede al pagamento e l'importo del/i versamento/i omesso/i nell'anno, e questi ammontano complessivamente ad una somma superiore a 250.000 euro, si commette un reato penale, per il quale, dal 4 luglio 2006, è prevista l'applicazione della pena di reclusione da sei mesi a due anni.

Per l'omesso versamento di ritenute, certificate e non, si ricorda che la soglia di non punibilità è fissata attualmente a 150 mila euro annui. Si precisa che il comportamento omissivo rilevante riguarda non più le sole ritenute "certificate", ma anche quelle "dovute" sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta.

Per l'omesso versamento di contributi, si ricorda che la soglia di punibilità penale è fissata in 10 mila euro annui. La soglia è riferita esclusivamente alla quota delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori. Non si qualifica, quindi, il reato purché l'omesso versamento non ecceda il limite suddetto. Resta fermo il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Registrazione fattura elettronica a cavallo d'anno

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell'art. 1 del Dpr 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l'Iva degli acquisti effettuati nell'ultimo mese (trimestre) dell'anno, se la relativa fattura è ricevuta (recapitata dallo Sdi) nell'anno successivo. In realtà l'impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva nel mese (trimestre) in cui l'operazione si intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per la sola casistica "a cavallo d'anno", mentre invece è consentito, seppure con una logica limitazione temporale, per le altre liquidazioni nel corso dell'anno. Come infatti specificato dall'art. 1 del Dpr 100/1998, "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del Dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

L'articolo non lascia spazio a interpretazioni e crea volontariamente una doppia modalità di liquidazione dell'Iva in caso di operazioni in corso e a cavallo d'anno. Se è concesso, in caso di

fatture per operazioni effettuate nel corso dell'anno, di far concorrere l'Iva a credito nella liquidazione del mese (o del trimestre) “di competenza” se la fattura stessa risulta recapitata dal sistema di interscambio entro il 15 del mese (trimestre) successivo, così non è per le fatture relative a operazioni effettuate a dicembre e ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio.

IMU - TASI: pagamento del saldo

Si ricorda ai sig.ri clienti che il giorno **18 dicembre** scade il termine per il pagamento del saldo IMU relativo all'anno 2023. Il pagamento può essere effettuato dal 1. al 18 dicembre e verrà conguagliato con quanto versato con la prima rata di giugno, considerando le aliquote e le detrazioni che i Comuni hanno deliberato per il 2023. Pertanto, soltanto i contribuenti con identica situazione immobiliare e per i quali il Comune di appartenenza non abbia stabilito nuove aliquote e detrazioni, verseranno lo stesso importo corrisposto in sede di acconto.

Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi, possono inviare ai relativi committenti, proponenti o mandanti, entro il 31.12.23, per il 2024, l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite (aliquota del 23% sul 20%, anziché sul 50% del valore della provvigione). L'adempimento ha cadenza annuale e deve essere rinnovato ogni anno. E' sconsigliabile, per le imprese mandanti, accettare dichiarazioni non conformi al modello previsto, o trasmesse con mezzo diverso dal plico raccomandato con avviso di ricevimento o PEC. La dichiarazione, redatta in carta semplice, deve essere conservata agli atti con la documentazione attestante la regolare trasmissione postale.

Per i clienti interessati, all'allegato n. 1 è disponibile il modello utilizzabile per richiedere la riduzione della ritenuta su provvigione.

Le prestazioni occasionali

Si ricorda ai Sig.ri clienti che in caso di acconti corrisposti nell'anno per collaborazioni occasionali le stesse devono presentare le seguenti caratteristiche:

- sporadiche ed episodiche: il prestatore potrà prestare un numero limitato di collaborazioni aventi lo stesso oggetto (e nei confronti dello stesso committente), pena la contestazione della natura occasionale;
- non organizzate: non deve esistere una stabile organizzazione (ufficio, computers, ecc.);
- non professionali: l'attività prestata deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività;

- a portata limitata: occorre rispettare un limite temporale (durata non superiore a 30 giorni nei confronti dello stesso committente) ed un limite quantitativo (i compensi complessivi percepiti nell'anno solare da tutti gli eventuali committenti, non devono essere superiori ad euro 5.000 lordi). A tal fine, si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti, per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

Si ricorda che da fine 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l'obbligo di comunicare l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.), ed interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa, mediante sms o posta elettronica, (si allega modello per la comunicazione)

Restano viceversa esclusi:

- i rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni continuate continuative;
- i rapporti instaurati ai sensi dell'ex art. 54-bis D.L. 50/2017 (libretto famiglia/voucher);
- le professioni intellettuali e tutte le attività autonome svolte in maniera abituale e soggette al regime Iva;
- le prestazioni svolte dai procacciatori d'affari occasionali e gli incaricati alla vendita occasionale;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale.

Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore per cui la comunicazione è irregolare. Inoltre vi è la possibilità di sospendere l'attività imprenditoriale in presenza di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro in misura pari ad almeno il 10%, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva.

Si consiglia a tutti i clienti, che si avvalgono dell'ausilio di collaboratori occasionali, di verificare l'esistenza di tutti i requisiti suddetti e di utilizzare il modello allegato (allegato n. 2), per responsabilizzare il "collaboratore occasionale" ad informarvi nel caso i requisiti venissero a decadere nel corso dell'anno.

Principio di cassa allargato

Scade il 12/01/2024 il termine per erogare i compensi degli amministratori che assumono rilevanza fiscale per il 2023.

L'articolo 62, comma 3 del Tuir statuisce una deroga alla regola secondo cui i componenti negativi

sono deducibili, nel reddito d'impresa in base al principio di competenza. Infatti si afferma che i compensi agli amministratori, sia in forma fissa che in percentuale sull'utile, sono deducibili quando sono erogati, cioè in base al principio di cassa. Vi è, però, un'eccezione all'eccezione che riguarda i compensi relativi a prestazioni amministrative effettuate nell'anno precedente ed erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Infatti il compenso all'amministratore nella maggior parte dei casi configura per questi un reddito da collaborazione coordinata e continuativa inquadrabile tra i redditi assimilati al lavoro dipendente. In questi casi il percettore del reddito imputa all'anno precedente le somme incassate entro il 12 gennaio dell'anno successivo, allo stesso modo la società che eroga i compensi entro il 12 gennaio dell'anno successivo, può dedurre tali costi nell'anno precedente al pagamento.

Si precisa che la norma riguarda esclusivamente i compensi e non include anche i rimborsi.

Canone RAI

I Sig.ri clienti che ritengono di avere il diritto all'esenzione dal pagamento del Canone Rai per il 2024, perché non in possesso di un televisore, dovranno inoltrare la propria autocertificazione, per il tramite di un intermediario abilitato, entro il **31 gennaio 2024**.

Cena di Natale ai dipendenti

Va trattata come erogazione liberale a favore dei dipendenti con somministrazione di pasti, quindi il costo è deducibile al 75% nel limite del 5 per mille del costo del lavoro sostenuto nell'esercizio. L'IVA è interamente indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa.

Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone, qui di seguito, il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) prevede l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa.

Omaggi ai clienti di beni che NON RIENTRANO nell'attività propria dell'impresa

Ires/Irpef (Impresa)	Irpef (Lavoratore autonomo)	Irap -Soc. di capitali -Ditte indiv. e Soc. di persone in contabilità ord. che hanno optato per il regime di cui all'Art. 5 del D. Lgs. N. 446/97)	Irap Lavoratori autonomi, Ditte indiv, Soc. di persone che adottano il regime di cui all'Art. 5- bis del D. Lgs. N. 446/97)	Iva
Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00 - Iva inclusa)	Spese per omaggi interamente deducibili (nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00-Iva inclusa)	Beni di valore unitario inferiore a euro 50 (Iva esclusa) 1. Iva detraibile sull'acquisto; 2. Esclusa dal campo Iva la cessione gratuita.
Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, spese di rappresentanza deducibili se complessivamente non superano: - 1,3% del fatturato se il fatturato non supera i 10 milioni di euro; - 0,5% del fatturato se il fatturato è compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro; - 0,1% del fatturato se il fatturato supera i 50 milioni di euro.	Spese per omaggi interamente deducibili (nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, spese di rappresentanza deducibili se complessivamente non superano: - 1,3% del fatturato se il fatturato non supera i 10 milioni di euro; - 0,5% del fatturato se il fatturato è compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro; - 0,1% del fatturato se il fatturato supera i 50 milioni di euro.	Beni di valore unitario superiore a euro 50 (Iva inclusa) 1. Iva indetraibile sull'acquisto; 2. Esclusa dal campo Iva la cessione gratuita.

Omaggi ai clienti di beni che RIENTRANO nell'attività propria dell'impresa

Ires/Irpef (Impresa)	Irpef (Lavoratore autonomo)	Irap -Soc. di capitali -Ditte indiv. e Soc. di persone in contabilità ord. Ex Art. 5 dLgs. N. 446/97	Irap Lavoratori autonomi, Ditte indiv, Soc. di persone Ex Art. 5 dLgs. N. 446/97	Iva
Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00- Iva inclusa)	Spese per omaggi interamente deducibili (interamente deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Spese per omaggi interamente deducibili indipendentemente dal volume dei ricavi. (Beni di valore unitario inferiore a euro 50,00-Iva inclusa)	IVA detraibile sugli acquisti cessione soggetta ad IVA. La base imponibile è data dal valore normale. <i>Con rivalsa IVA:</i> emettere fattura. <i>Senza rivalsa IVA a scelta:</i> - autofattura per ciascuna cessione oppure autofattura riepilogativa mensile;

				-registro omaggi.
Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, spese di rappresentanza deducibili se complessivamente non superano: - 1,3% del fatturato se il fatturato non supera i 10 milioni di euro; - 0,5% del fatturato se il fatturato è compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro; - 0,1% del fatturato se il fatturato supera i 50 milioni di euro.	Spese per omaggi interamente deducibili (interamente deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a prescindere dal valore unitario)	Gli omaggi rientrano nella voce B14 del Conto Economico quindi tali spese sono interamente deducibili	Beni di valore unitario superiore a euro 50,00 Iva inclusa, spese di rappresentanza deducibili se complessivamente non superano: - 1,3% del fatturato se il fatturato non supera i 10 milioni di euro; - 0,5% del fatturato se il fatturato è compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro; - 0,1% del fatturato se il fatturato supera i 50 milioni di euro.	IVA detraibile sugli acquisti cessione soggetta ad IVA. La base imponibile è data dal valore normale. <i>Con rivalsa IVA:</i> emettere fattura. <i>Senza rivalsa IVA a scelta:</i> - autofattura per ciascuna cessione oppure autofattura riepilogativa mensile; -registro omaggi.

Omaggi ai dipendenti di beni indipendentemente se RIENTRANO o MENO nell'attività propria d'impresa

Ires/Irpef (Impresa)	Irpef (Lavoratore autonomo)	Irap -soggetti Ex Art. 5 dLgs. N. 446/97	Irap Soggetti Ex Art. 5 dLgs. N. 446/97	Iva
Deducibile in quanto costituisce una liberalità in natura. Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se nel periodo d'imposta non supera i 258,23	Deducibile in quanto costituisce una liberalità in natura.	Indeducibili in quanto rientrano tra i costi del personale.	Indeducibili in quanto rientrano tra i costi del personale.	IVA detraibile sugli acquisti cessione soggetta ad IVA. La base imponibile è data dal valore normale. <i>Con rivalsa IVA:</i> emettere fattura. <i>Senza rivalsa IVA a scelta:</i> -autofattura per ciascuna cessione oppure autofattura riepilogativa mensile;

PARTE SECONDA

AGEVOLAZIONI

Si elencano di seguito un sintetico riepilogo delle più importanti agevolazioni attualmente in corso, si fa presente che è attivo il sito internet incentivi.gov.it, che propone un vademecum sugli incentivi che l'amministrazione pubblica mette a disposizione delle imprese e consente di valutare l'agevolazione più adatta per ogni imprenditore.

1) Assegno Unico per i figli

L'assegno unico per i figli, a partire dal 2022, ha sostituito e inglobato diverse misure tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.

Gli importi dell'assegno unico per i figli dipenderanno dal reddito familiare, anche se comunque nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno dall'Isee. Chi è sotto i 15mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei benefici, oltre i 40mila si avrà comunque diritto all'importo minimo.

Ne possono fare richiesta sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. L'importo varia a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere un importo massimo anche di oltre mille euro al mese.

Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell'INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell'ISEE per poter usufruire dell'importo completo.

2) Resto al sud

L'incentivo prevede un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro per ciascun richiedente, con una quota a fondo perduto del 50 per cento e il restante 50 attraverso un prestito a tasso zero da restituire in 8 anni. Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200 mila euro per ogni singolo progetto.

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è stato elevato a 60.000 euro.

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto:

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;
- fino a un massimo di 40.000 euro per le società. Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi. La misura agevolativa è stata estesa ai soggetti con un'età compresa tra 18 a 55 anni (anziché 45 anni).

3) Incentivi per le imprese della filiera culturale e creativa del Mezzogiorno (Cultura crea)

Dal 15 settembre 2016 è possibile trasmettere ad Invitalia, con apposita procedura dedicata, la domanda di finanziamento, sia per imprese esistenti che per imprese non ancora esistenti.

L'investimento dovrà essere di importo non superiore a 400mila euro e relativo ad attività quali quelle editoriali, di produzione cinematografica, gestione di teatri, sale concerti, attività di biblioteche, archivi e musei, turistiche con limiti territoriali ben precisi (alberghi, hotel, ristoranti).

Per essere ammesse, le imprese dovranno prevedere l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: economia della conoscenza; economia della conservazione; economia della fruizione; economia della gestione.

La domanda apre le porte ad un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (elevabile fino al 45%) della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento. Previsto anche un contributo a fondo perduto, in misura variabile dal 20% al 45% della spesa ammessa.

3) Nuove imprese a tasso zero femminili e under 35

Si tratta di prestiti a tasso zero, della durata massima di 8 anni e non superiori al 75% delle spese ammissibili, con un investimento massimo di 1,5 milioni di euro per singola impresa. La percentuale di copertura delle spese ammissibili arriva fino al 90%, fino ad un massimo di 3 milioni per le imprese costituite da almeno 3 anni e non oltre 5 anni. Previsto anche un contributo a fondo perduto nella misura del 20% per le imprese costituite da non più di 36 mesi, mentre per le imprese costituite da 36 a 60 mesi il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 15%. Tra i requisiti necessari, la composizione della compagine societaria che deve essere costituita per oltre della metà da giovani fino a 35 anni oppure da donne. Ma anche la dimensione: le aziende che saranno finanziate devono essere di micro o piccola dimensione. E infine, l'«età» aziendale: i prestiti sono riservati alle iniziative nuove, e quindi costituite da non più di 5 anni o ancora da avviare. A tutto campo le iniziative finanziabili: si va dalla produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, al commercio, passando per il turismo, le attività

culturali, l'innovazione sociale e i servizi. I prestiti possono contribuire a coprire le spese per il suolo aziendale, fabbricati, macchinari, impianti, software, brevetti, licenze, consulenze, formazione professionale. Ovviamente le agevolazioni ricadono nella normativa «de minimis» con il suo tetto di 200mila euro in tre esercizi finanziari. Le domande, che saranno valutate con procedura a sportello, dovranno essere inviate via web sul sito di Invitalia, gestore della misura.

4) Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie:

Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione dall'imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del:

a) 50%, per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023.

Per usufruire della suddetta detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Infine occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 quali ad esempio: la comunicazione all'Asl, le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, e le ricevute dei pagamenti delle spese da effettuare con specifico modello bancario.

Per accedere alle detrazioni fiscali è necessario inviare all'ENEA tutte le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. A regime, l'invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Da ultimo si rileva che, al momento, restano ancora da chiarire le conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione; la norma, infatti, nulla dispone al riguardo né vi sono stati chiarimenti ufficiali sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria.

5) Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2023 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro, soglia innalzata dalla Legge di Bilancio 2023.
- La detrazione per l'acquisto dei beni si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Come per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con specifico modello bancario.

6) Bonus Verde

Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all'agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
- i lavori in economia.

7) Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

La detrazione Irpef dei costi per interventi di efficienza energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65% per le spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023.

La legge di bilancio 2018 ha però ridotto l'aliquota al 50% per alcuni interventi quali gli acquisti e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con impianti dotati di generazione di calore alimentati da biomasse combustibili.

L'ecobonus prevede una detrazione del 65% con massimali variabili in base alla tipologia di intervento. La detrazioni si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni

degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Si ricorda che il pagamento delle suddette spese deve essere sostenuto mediante specifico modello bancario e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere, in via telematica, la relativa pratica all'Enea.

8) Agevolazioni per l'Acquisto di impianti e macchinari (Nuova Sabatini)

Diventerà operativa dal 1° gennaio 2023 la riforma della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti delle PMI. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti pubblicato la Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823 che rende operativa la riforma introdotta dal Decreto interministeriale Mise e Mef del 22 aprile scorsi.

Tra le novità che entreranno in vigore nel 2023 vi è la maggiorazione delle agevolazioni degli investimenti green, al pari degli investimenti in beni 4.0, e nuove disposizioni per le imprese che saturano il plafond di 4 milioni di euro previsto dalla normativa come tetto di finanziamenti richiedibili dalla singola impresa.

L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui

9) Credito per Ricerca e Sviluppo

È prorogato al 31.12.2023 il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Inoltre sono stati prorogati i termini del riversamento del credito, infatti i soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo di cui all'art. 5, cc. 7-12 D.L. 146/2021 del medesimo credito all'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023 (anziché il 31.10.2023).

Le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate. È eliminato il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all'ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.

10) Microcredito – Fondo di Garanzia

Con Decreto del Ministro Sviluppo Economico è stata introdotta la possibilità, per le nuove imprese e i disoccupati, di ottenere finanziamenti agevolati attraverso il cosiddetto "microcredito" concesso da operatori specializzati. Il sostegno riguarda l'acquisto di beni e servizi strumentali, materie prime e merci, la retribuzione di nuovi dipendenti e la frequenza di corsi di formazione. I finanziamenti a rimborso, erogati fino ad un importo massimo di Euro 25.000 secondo un piano di durata massima pari a 10 anni, sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (nella sezione dedicata al microcredito) in misura non superiore all'60% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo. La garanzia sul microcredito può essere prenotata prima della richiesta di finanziamenti

11) Bonus sud

E' attribuito un credito d'imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2023, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, ed in particolare nelle regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna ed Abruzzo. Il credito d'imposta, a seguito dell'entrata in vigore della L. 18/2017, viene calcolato sull'investimento lordo ed è riconosciuto in determinate misure massime che variano a seconda della tipologia di impresa (piccole imprese 45%, medie imprese 35%, grandi imprese 25%) (per le regioni Abruzzo e Molise le aliquote sono decurtate del 15%). Per alcune imprese gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore (De Minimis). Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Le imprese interessate a sfruttare l'agevolazione dovranno presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica, e prima di utilizzare il suddetto credito, tramite i servizi online Fisconline o Entratel fino al 31 dicembre 2023. I clienti che hanno in programma di effettuare investimenti e che sono interessati ad usufruire di tale credito sono pregati di contattare lo Studio tempestivamente.

12) Bonus pubblicità per imprese e professionisti

A decorrere dall'anno 2023 si torna al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Rispetto agli anni 2021 e 2022, quindi:

-viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;

- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

13) Superbonus 110%

È confermata l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura ridotta del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali. Si tratta di:

a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA;

c) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA;

d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Tali disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.

14) Credito d’imposta Pos 2023

Si tratta di un tax credit pari al 100% delle spese sostenute per l’acquisto di registratori di cassa telematici che siano compatibili con la nuova disciplina della lotteria degli scontrini ad uscita

istantanea, prevista dal DL n. 36/2022. Il contributo è concesso nel limite di 50 euro per ogni strumento. La misura è rivolta ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri in relazione alle spese sostenute nel 2023. Questi esercenti possono utilizzare il bonus POS esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24 da trasmettere tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è disponibile già a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese di registrazione della fattura di acquisto, da effettuare con modalità tracciabili, del registratore di cassa elettronico.

15) Credito d'imposta investimenti 2023 (sostituzione super e iper ammortamento)

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, è riconosciuto un credito d'imposta nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2023, ovvero entro il 30.06.2024, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

16) Credito Energia elettrica per le imprese non energivore

Il credito è riconosciuto nella misura del 15% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022, ma solo se il prezzo della stessa, calcolato come media del 1° trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% dello stesso prezzo medio del 1° trimestre 2019.

Il credito si calcola con riferimento alle spese sostenute per l'energia utilizzata dal 1.04.2022 al 30.06.2022, anche se il parametro di riferimento per valutare se si può fruire o meno dello stesso sono i primi trimestri 2022 e 2019.

Il credito non rileva fiscalmente ai fini Ires, Irap, Irpef e ai fini del calcolo degli interessi passivi.

Il suo codice tributo da indicare nel mod. F24 è 6963 e si può utilizzare:

- in compensazione sino al 31.12.2022;
- cedere a terzi sino al 31.12.2022 (i cessionari possono utilizzarlo anch'essi sino al 31.12.2022), ma solo per l'intero importo. Per l'agevolazione in oggetto si ritiene necessario l'ausilio di professionisti specializzati. Tale agevolazione è stata prorogata anche per il 4° trimestre 2022, il I° e II° trimestre 2023.

PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE

Data	Adempimenti	Note
18 Dicembre	IMU TASI: Saldo termine ultimo per provvedere al versamento del saldo	Bollettino c/c/p intestato al Concessionario o al Comune presso Posta, Concessionari e Banche convenzionate o mediante mod.F24.
18 Dicembre	Versamento ritenute: Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedenti riguardanti redditi di lavoro dipendenti, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24.
18 Dicembre	Contributi previdenziali ed assistenziali: Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo Tesoreria Inps, mediante il Mod. f24.	Il versamento deve avvenire telematicamente con mod. F24.
18 Dicembre	Contribuenti IVA mensili: Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente.	Il versamento deve avvenire telematicamente con modello F24 (cod. trib.: 6011)
18 Dicembre	Rivalutazione del Tfr: Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.	
26 Dicembre	Elenchi Intrastat mensili: Presentazione degli elenchi riepilogativi.	La presentazione deve avvenire con modalità telematiche
27 Dicembre	Acconto IVA Per contribuenti IVA mensili e trimestrali scade oggi l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento dell'acconto Iva	Il versamento deve avvenire con mod. F24 telematicamente (cod. trib.: 6013 mensili – 6035 trimestrali)
30 Dicembre	Contratti di locazione: Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1/12/2023, e di quelli inerente ai rinnovi ed alle annualità successive, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Scade il termine per la comunicazione delle risoluzioni dei contratti di locazioni con data 01/12/2023.	Il versamento deve avvenire con modello F24 mediante presentazione in banca o alla posta.
31 Dicembre	Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni Scade oggi l'ultimo giorno utile per chiedere l'applicazione dell'aliquota ridotta sulle provvigioni percepite.	La richiesta deve avvenire per iscritto ed inviata per plico con raccomandata A/R
31 Dicembre	Redazione inventario delle rimanenze Scade oggi il termine, per tutte le imprese, per redigere l'inventario delle rimanenze esistenti al 31/12/23.	

PARTE QUARTA

ALTRE COMUNICAZIONI OPERATIVE

Verifica regimi contabili Iva

Ricordiamo ai sig.ri clienti che la scelta di un determinato regime contabile è vincolata anche al rispetto di determinati limiti che vanno verificati alla fine di ogni anno. Nello specifico:

Il regime della CONTABILITA' ORDINARIA è sempre obbligatorio per le società di capitali. Per le società di persone e le ditte individuali è obbligatorio solo se nel periodo d'imposta precedente sono stati conseguiti ricavi superiori ai seguenti importi:

- * euro 400.000,00 nel caso di attività di prestazioni di servizi;
- * euro 700.000,00 negli altri casi (industria, commercio, ecc.).

Se i suddetti limiti non sono stati superati nell'anno precedente ed in quello in corso si può applicare il regime di CONTABILITA' SEMPLIFICATA. Per volumi d'affari ancora più bassi ci sono diversi regimi contabili agevolati (CONTRIBUENTI FORFETTARI; MINIMI, ecc.) per i quali si raccomanda di contattare il proprio referente di Studio per verificarne la validità.

Per i contribuenti in contabilità semplificata od ordinaria, il calcolo ed il versamento dell'eventuale debito Iva deve avvenire con la seguente periodicità:

-mensile per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi con volume d'affari non superiore ad euro 400.000,00 ed a euro 700.000,00 in caso di esercizio di altre attività, con opzione per il versamento

-trimestrale gravato di interessi nella misura fissa dell'1%.

-mensile, per le imprese che superano i suddetti limiti, senza possibilità di opzione.

Numerazione fatture

Si ricorda ai sig.ri clienti a verificare l'azzeramento della numerazione delle fatture emesse a partire dal I gennaio 2023 nonostante a seguito dell'avvento della fatturazione elettronica abbia soppresso tale obbligo.

Scritture ausiliare di magazzino

Ricordiamo ai sig.ri clienti che le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, anche on forma elettronica, a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, ad euro 5.164.568,99 ed a euro 1.032.913,80. Le suddette condizioni devono verificarsi congiuntamente ai di fini dell'obbligo della sussistenza in parola.

Registrazione e stampa dei libri contabili

La normativa civilistica e fiscale prevede la possibilità di procedere alla stampa dei registri relativi all'anno 2021 entro tre mesi dal termine per l'invio della relativa dichiarazione dei redditi (30/11/22). Tuttavia si ricorda che, ai fini civilistici, le scritture contabili si considerano comunque tenute nei termini di legge, qualora le registrazioni relative all'anno in corso risultino effettuate all'interno del sistema meccanografico, ancorché non trascritte sui libri, entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Pertanto, al 31 dicembre, ai fini civilistici dovrebbero essere aggiornati su supporto telematico i libri fino al 31 ottobre 2023, mentre stampati tutti quelli fino al 31.12.21.

Le società di capitali, sono tenute ad avere una serie ulteriore di libri che costituiscono in prevalenza una speciale documentazione dell'attività degli organi societari (libro assemblee, libro Cda ecc.). L'aggiornamento di tali libri sociali deve avvenire "senza indugio" ovvero, per prassi, entro i suddetti 60 giorni dalla data della riunione.

Si ricorda che il libro inventari, disciplinato dall'art. 2214 cc e dall'art. 14, co. 1, dpr n. 600/73, non è soggetto a vidimazione iniziale e si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale ovverosia deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; di una parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). Consigliamo in ultimo, di effettuare sempre con un certo anticipo, la stampa dei registri in modo da non arretrarsi e da poter controllare le pagine residue dei vari libri e predisporre in tempo utile i nuovi libri da vidimare.

Dall'anno 2022 sono state apportate dall'articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, che introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Stampa dei partitari

Vi ricordiamo, che ai fini contabili è obbligatorio procedere alla stampa, anche in pdf, di tutti i mastrini dei bilanci chiusi. Infatti, in caso di verifica il libro giornale potrebbe non bastare e far scattare così l'accertamento induttivo, senza possibilità di presentare prova contraria. Ad oggi pertanto, essendo stati approvati i bilanci 2022, devono essere anche stampati (o salvati su supporto digitale) tutti i partitari relativi all'anno 2022.

Stampa dell'inventario di magazzino

Ricordiamo che entro il 31.12.23 è necessario stampare l'inventario di magazzino per l'anno 2022. I soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino devono procedere alla stampa della lista della merce indicando la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo deve coincidere con il valore presente in bilancio. I soggetti invece, obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (imprese che per 2 esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad euro 5.164.568,99 e rimanenze totali superiori ad euro 1.032.913,80) devono procedere alla stampa del giornale di magazzino o delle schede di magazzino.

Versamento imposte

Preghiamo come sempre i sig.ri clienti di farci pervenire originali o copie dei versamenti effettuati per il pagamento delle imposte, in modo da permetterci di verificare la situazione dei versamenti e poter gestire nel modo migliore eventuali compensazioni da predisporre per i pagamenti successivi.

Consegna documentazione contabile (solo per i clienti con contabilità presso il nostro studio)

Ai fini della regolare tenuta della contabilità nei termini di legge preghiamo i sig.ri clienti di consegnare mensilmente, entro il giorno 10 la seguente documentazione:

- originali delle fatture di acquisto ricevute nel mese, ordinate in ordine cronologico secondo la data in cui sono pervenute, con allegate le eventuali bolle di accompagnamento o buste di ricevimento;
- copia della pagina dell'eventuale registro dei corrispettivi relativa al mese e/o originali o copie delle fatture emesse, copia delle pagine del libro di prima nota compilato nel mese (solo per i contribuenti in contabilità ordinaria) con indicazione dei vari incassi, dei pagamenti, ecc.;
- copia degli estratti conto ordinari e a scalare dei c/c intrattenuti con le banche.

Vi informiamo a tal proposito che come concordato nella lettera d'incarico lo studio non risponde di eventuali ritardi nella tenuta della contabilità se la documentazione elencata non viene consegnata nei termini richiesti.

Dichiarazioni Intrastat relative a cessioni di beni e servizi

Preghiamo i sig.ri clienti, obbligati ad assolvere l'adempimento dell'invio telematico delle dichiarazioni Intrastat, di consegnarci oltre alla copia delle fatture intracomunitarie e copia dei mastrini relativi al cliente comunitario anche la copia della liquidazione Iva del periodo di riferimento.

Si ricorda inoltre che un'operazione si considera Intracomunitaria se

- 1) avviene tra due soggetti passivi Iva comunitari;
- 2) implica il reale trasferimento del bene (per gli acquisti e le cessioni);

3) implica pagamento del corrispettivo.

Attestazione avvenuta ricezione nostra circolare informativa

Data la notevole importanza di alcune informazioni spesso contenute nelle nostre periodiche circolari informative, preghiamo i responsabili amministrativi delle aziende nostre clienti di farci sempre pervenire l'attestazione di avvenuta ricezione della circolare e di far sempre vistare per presa visione la circolare agli amministratori della società.

Chiusura studio per festività natalizie

Si informano i Sig.ri clienti che in occasione delle festività natalizie, lo studio resterà chiuso dal 23 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024. Per eventuali comunicazioni urgenti saremo, nei limiti del possibile, reperibili ai seguenti numeri di telefono:

Stefano Ferrante 335 - 6214868;

Rodolfo Molettieri 347 - 0407452;

Christian Borgonovo 347 - 8396344;

Daniela Iannucci 339 – 7731200;

Onofrio Costabile 338 - 1882633;

Paride Saccoia 338 – 9572565;

Mario Aprea 345 – 1278811;

Gentili clienti,

porgiamo a tutti i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo.

Auguri di Buone Feste

Ferrante & Associati



ALLEGATO N. 1

DICHIARAZIONE PER RITENUTA RIDOTTA SU PROVVIGIONI

	COMMITTENTE, PREPONENTE o MANDANTE
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE O DENOMINIONE	
DOMICILIO FISCALE: VIA _____ N.CIVICO _____	
CAP _____ COMUNE _____ PROVINCIA _____	
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____	
REGISTRO IMPRESE DI _____ N. _____	
REA C.C.I.A.A. DI _____ N. _____	
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE O DENOMINAZIONE	INTERMEDIARIO DI COMMERCIO
DOMICILIO FISCALE: VIA _____ N. CIVICO _____	
CAP _____ COMUNE _____ PROVINCIA _____	
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____	
REGISTRO IMPRESE DI _____ N. _____	
REA CCIAA DI _____ N. _____	

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio.

Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dall'1/1/24, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio.

.....
LUOGO E DATA

.....
TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO N. 2

DICHIARAZIONE PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Il/la sottoscritt _____ nato/a a _____

il _____ e residente a _____ Cap _____

in _____

Tel. _____ cell. _____ Cod. Fisc.: _____

Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 15/68 d del DPR n. 403/1998

DICHIARA

Quanto al contributo per l'attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 44 del DL 30/09/03, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24/11/03, n.326 e della circolare INPS n. 103 del 6/7/04, che alla data del _____ sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da parte di tutti i committenti, nell'anno _____ :

ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00

non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 e ha raggiunto il reddito annuo lordo di € _____

Napoli, li _____

In fede

Il/la sottoscritto_ si obbliga altresì a comunicare anche successivamente alla data odierna l'eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00

Napoli, li _____

In fede

Il/la sottoscritt_ dichiara infine:

di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale lavoratore subordinato

di non essere iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria

Napoli, li _____

In fede
